



UILCA GRUPPO MPS *FOCUS*

ANNO XI - NUMERO II

LUGLIO - 2021

In questo numero parliamo di...

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Carissime Iscritte,
Carissimi Iscritti,

in questo numero di *UILCA Gruppo MPS Focus* abbiamo effettuato una sintesi delle principali caratteristiche dell'Assegno unico familiare.

Scopriamo insieme la misura ponte per il 2021, i beneficiari, gli importi mensili in relazione al reddito e le modalità di richiesta.

Raccomandiamo in ogni caso, per completezza di informazioni, una lettura integrale della normativa di riferimento e delle circolari INPS, che potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche o aggiornamenti.

Buona lettura!

Comitato di redazione
Siria Boccalini
Lucia Rinaldi

SOMMARIO:

| | |
|---|----|
| Introduzione | 1 |
| Comitato di redazione Siria Boccalini Lucia Rinaldi | |
| La misura ponte per il 2021 | 2 |
| Come funziona l'assegno ponte | 3 |
| ANF Novità 2021 per i Lavoratori Dipendenti | 4 |
| L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) | 6 |
| Come si calcola l'ANF | 7 |
| Decorrenza e durata | 8 |
| Link utili e Tabella ANF | 9 |
| Facciamo sapere cosa ne pensi! | 10 |



L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

LA MISURA PONTE PER IL 2021

È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI UNA MISURA PONTE VALIDA DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021: SCOPRIAMO DI COSA SI TRATTA E A CHI È DESTINATA

BENEFICIARI

- LAVORATORI AUTONOMI
- DISOCCUPATI CHE HANNO FINITO LA NASPI
- INCAPIENTI
- INATTIVI
- LAVORATORI DIPENDENTI ATTUALMENTE ESCLUSI DAGLI ASSEGNI AL NUCLEO PER RAGIONI DI REDDITO FAMILIARE
- I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA CHE NON PERCEPISCONO L'ASSEGNO FAMILIARE

REQUISITI PER L'ASSEGNO PONTE

- ESSERE CITTADINO ITALIANO O DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, O UN FAMILIARE TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO
- ESSERE CITTADINO UE, CON PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI RICERCA DI DURATA ALMENO SEMESTRALE
- ESSERE SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO IN ITALIA
- ESSERE DOMICILIATO O RESIDENTE IN ITALIA E AVERE I FIGLI A CARICO SINO AL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO D'ETÀ
- ESSERE RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 2 ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI O ESSERE TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ALMENO SEMESTRALE

AVERE UN ISEE FAMILIARE COMPLESSIVO < €50.000,00

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

COME FUNZIONA L'ASSEGNO PONTE

CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO

- VALIDO PER FIGLI DAL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA A 21 ANNI
- ESENTE DA IRPEF
- COMPATIBILE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA
- COMPATIBILE CON ALTRI AIUTI E BONUS EROGATI DA REGIONI E COMUNI
- EROGATO DALL'INPS DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE DEL BENEFICIARIO
- L'ASSEGNO VIENE RICONOSCIUTO AL GENITORE AFFIDATARIO, IN CASO DI GENITORI SEPARATI CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO VIENE DIVISO AL 50%

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

RIDUZIONI RIDOTTO PER FIGLI DAI 18 AI 21 ANNI, NEL CASO GLI STESSI SIANO:

- ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ
- TIROCINANTI
- ISCRITTI AD UN CORSO PROFESSIONALE
- LAVORATORI A BASSO REDDITO
- IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVILE

MAGGIORAZIONI

- MAGGIORATO DI 50€ PER FIGLI DISABILI
- AUMENTATO DEL 30% SU NUCLEI FAMILIARI CON PIÙ DI 2 FIGLI PER OGNI FIGLIO MINORE

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

PER I LAVORATORI DIPENDENTI NOVITA' 2021

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 ha approvato il Decreto Legge (D.L.n.79/2021), contenente "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021.

Si tratta di una misura "ponte", che accompagnerà temporaneamente le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'Assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022.

Questa misura avrebbe dovuto essere applicata dal 1° luglio 2021, salvo poi essere rinviata a gennaio 2022, a causa dei ritardi per l'adozione dei provvedimenti attuativi uniti al nodo delle risorse disponibili, che hanno reso necessario adottare una soluzione temporanea.

Se nella volontà iniziale si parlava di una partenza generalizzata a partire dal 1° luglio 2021, il Governo ha definito ora un percorso per tappe, che inizialmente vedrà la destinazione del nuovo strumento di sostegno di carattere universalistico solo per chi, attualmente, non percepisce gli Assegni per il Nucleo Familiare.

Altresì in questi giorni l'Inps ha rilasciato la procedura per la presentazione delle domande per la corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare e aggiornati i nuovi livelli reddituali e le maggiorazioni per i figli, a partire dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, con una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Per il 2021 i lavoratori dipendenti che già percepiscono i contributi familiari non saranno interessati direttamente dalla manovra e continueranno a ricevere gli accrediti nella stessa modalità.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

PER I LAVORATORI DIPENDENTI NOVITA' 2021

Gli importi saranno calcolati dall'Inps comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare, entro il 30 giugno, la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell'Istituto attraverso le modalità previste dalla circolare n. 45/2019, ovvero:

- “WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di Pin dispositivo, Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o Cns (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso:
 - Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito,
 - Funzione Anf aziende attive settore privato.
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803.164 o, se in possesso di Pin, da telefono cellulare il numero 06 - 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- Patronati Uil.

La procedura resta la stessa degli anni passati, non occorre presentare l'ISEE, l'ANF verrà calcolato solo in base al reddito complessivo del nucleo familiare.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

ANF cos'è?

Gli assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sono una prestazione economica a sostegno del reddito, erogata dall'INPS. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno tengono conto del numero dei componenti (aventi diritto) e del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, cioè coloro che inseriti nella dichiarazione dei redditi, non il nucleo risultante dallo stato di famiglia.

L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

- richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno.

I soggetti a seguire possono far parte del nucleo familiare ma occorre l'autorizzazione dell'INPS per avere il diritto agli ANF:

- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente.

Le persone che compongono il nucleo possono anche non convivere materialmente con il richiedente. In caso di nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

La legge prevede che ad ogni nucleo familiare può essere erogato un solo assegno ANF ed in relazione agli stessi componenti tale erogazione è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia a chiunque spettante.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Come si calcola ANF

L'importo dell'assegno viene determinato dall'INPS e anticipato dal datore di lavoro, nella busta paga del lavoratore.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS e sono validi dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare, sono comunque previsti importi per alcune tipologie di nuclei familiari, per esempio monoparentali o con disabili.

Il reddito familiare è costituito dal reddito di ogni componente del nucleo che non superi determinate soglie indicate ogni anno dalla legge.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

I redditi di tutti i componenti del nucleo familiare assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali e i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:

- Assegni familiari;
- TFR o anticipi TFR;
- Rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di frequenza.
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Decorrenza e durata

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

La domanda deve essere presentata per ogni anno.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, **gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.**

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

I LINK ALLA TABELLA CON GLI IMPORTI DELL'ASSEGNO, AL MESSAGGIO INPS E AL PORTALE MYINPS PER PRESENTARE LA RICHIESTA

SCARICA LA TABELLA CON GLI IMPORTI ASSEGNO UNICO 2021 PER CHI NON PERCEPISCE GLI ANF IN RELAZIONE ALL'ISEE

[HTTPS://WWW.LEGGIOGGL.IT/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/05/ASSEGNO-UNICO_IMPORTI-DA-LUGLIO-2021-PER-CHI-NON-PERCEPISCE-GLI-ANF.PDF](https://www.leggioggl.it/wp-content/uploads/2021/05/ASSEGNO-UNICO_IMPORTI-DA-LUGLIO-2021-PER-CHI-NON-PERCEPISCE-GLI-ANF.PDF)

VAI AL MESSAGGIO INPS n° 2371 del 22-06-2021

[HTTPS://SERVIZI2.INPS.IT/SERVIZI/CIRCMESSSTD/VISUALIZZADOC.ASPX?SVIRTUALURL=/MESSAGGI/MESSAGGIO%20NUMERO%202371%20DEL%2022-06-2021.HTM](https://servizi2.inps.it/servizi/circmessstd/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/messaggi/messaggio%20numero%202371%20del%2022-06-2021.htm)

ENTRA IN MYINPS PER PRESENTARE LA DOMANDA

[HTTPS://SERVIZIWEB2.INPS.IT/PASSIWEB/JSP/LOGIN.JSP?URI=HTTPS%3A%2F%2FWWW.INPS.IT%2FMYINPS%2FDEFAULT.ASPX&S=S](https://serviziweb2.inps.it/passiweb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fmyinps%2Fdefault.aspx&s=s)

FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

Esprimi la tua opinione!

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti
fosse approfondito in queste pagine di
Uilca Gruppo MPS Focus!



Via Ricasoli 40

uilca.mps@uilca.it

0577 48589 - 0577 299719

uilca.mps@uilca.it

UILCA GRUPPO MPS

